

Allegato, appendice 4, sezioni 1, 2 e 3:

(18058/11 dell'11.1.2012, pagg. P/EU/MZ/Allegato/Appendice 4/it 2-3)

(GU L 46, 17.2.2012, pagg. 25-26)

*anziché:* «nella ZEE» e «dalla ZEE»

*leggasi:* «nelle acque di pesca» e «dalle acque di pesca».

---

**Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017)

Pagina 12, articolo 2, punto 2):

*anziché:* «2) è aggiunto il seguente articolo:

“*Articolo 14 bis*

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. ...”;

*leggasi:* «2) è aggiunto il seguente articolo:

“*Articolo 14 bis*

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. ...”;

---